

(N. 216)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1953 (V. Stampato N. 32)

**d'iniziativa dei Deputati VIOLA, CUTTITTA, LA SPADA, MIEVILLE, BORELLINI Gina,
GHISLANDI, MUSOTTO, BERTINELLI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1953

**Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra**

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Il 31 dicembre 1954 scadono i termini:

a) di cui agli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi, nei casi in cui siano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

b) di cui al primo e secondo comma dell'articolo 107, per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al

1° settembre 1939, nelle circostanze di cui al 2° comma dell'articolo 26;

e) per una sola domanda di aggravamento consentita agli effetti del 1° comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939, nei casi in cui sia scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

Sono valide le domande presentate tra il 1° settembre 1952 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.